



REGOLAMENTO DELLE SEDI LOCALI LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE

Ente del Terzo Settore ⁽¹⁾

PREMESSA

È costituita in Roma, con Sede legale ed operativa in Roma, un'associazione sotto la denominazione di "LAV Lega Anti Vivisezione", Associazione animalista antispecista, apartitica e indipendente che si ispira ai principi della nonviolenza, per la difesa dell'integrità di ogni individuo.

La LAV è riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale 19.5.1998. È riconosciuta Associazione che persegue finalità di tutela degli interessi lesi da reati contro gli animali con Decreto 2/09 EN.AS. - D.M.Salute 2.11.06 - Legge 189/04. È riconosciuta Associazione di protezione ambientale con Decreto Ministeriale 15.2.2007 (Legge 349/86).

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni la LAV utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico ⁽²⁾.

La LAV ha per fine la Liberazione animale, l'affermazione dei diritti degli animali non umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell'ambiente. Si batte per l'abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere vivente. Difende la Terra e i suoi ecosistemi ed opera nella Protezione Civile. La LAV combatte lo specismo lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano. In base ai principi dell'antispecismo, la LAV si schiera contro ogni forma di ingiustizia perpetrata ai danni di qualunque individuo, sia esso appartenente alla specie umana o a qualsiasi altra specie animale. Per questo, è fermamente contraria al razzismo e a qualunque forma di discriminazione, intolleranza e prevaricazione nei confronti di qualunque categoria umana.

La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnico-scientifica indicando con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica. La LAV inoltre promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi.

L'Associazione ha esclusivamente scopi di solidarietà sociale che si realizza nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della Liberazione animale, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con quanto sopra espresso. La LAV riconosce nella scelta etica vegana e in uno stile di vita antispecista principi fondanti dell'Associazione.

L'Associazione chiede ai volontari e ai responsabili locali operanti nelle Sedi Locali impegno e rispetto delle regole e dei requisiti riportati nel presente Regolamento e nello Statuto. Per contro, fornisce competenza, corsi di formazione e di aggiornamento, garanzie, servizi, materiali e coordinamento.

L'Associazione assicura a tutti i volontari e ai volontari attivisti operanti nelle Sedi Locali:

- a) il coordinamento sugli eventi nazionali di volontariato;
- b) informazioni e comunicazioni interne;
- c) riunioni finalizzate alla condivisione ed occasioni di discussione e confronto;
- d) materiali informativi e divulgativi sulle campagne dell'associazione;
- e) possibilità di fare proposte che concorrono alla definizione delle attività animaliste;
- f) interventi necessari affinché siano rispettate le regole associative;
- g) risoluzione di eventuali controversie nel minor tempo possibile;
- h) coordinamento delle attività così come decise dal Congresso nazionale;
- i) idonea copertura assicurativa per le attività svolte in nome e per conto dell'Associazione, in linea con la Riforma del Codice del Terzo Settore, ai volontari e ai volontari attivisti iscritti nel Registro dei Volontari di ciascuna Sede Locale.

L'Associazione, inoltre, garantisce alle Sedi Locali:

- a) la partecipazione, tramite il Comitato Nazionale ed i Congressi, al processo decisionale relativo alle attività da svolgere. Il Comitato Nazionale, che prevede una sessione di approfondimento, discussione e proposta a cura delle Sedi Locali, include uno spazio di confronto paritario e aperto tra rappresentanti delle Sedi e Responsabili nazionali. Tale confronto è volto a trattare e chiarire questioni che necessitano di particolare approfondimento. È auspicata una comunicazione preventiva da parte dei volontari attivisti che vogliono dibattere una specifica tematica, onde agevolare la presenza dei Responsabili nazionali coinvolti;

- b) il supporto degli Organi dell'Associazione;
- c) l'utilizzo del nome e del logo dell'Associazione nei limiti ed alle condizioni imposte dalle regole di uso del marchio LAV;
- d) la consulenza tecnica e legale sulle tematiche di impegno dell'Associazione;
- e) la formazione tematica delle campagne associative;
- f) i finanziamenti alle attività locali commisurati in proporzione alle quote associative raccolte;
- g) il supporto amministrativo;
- h) i materiali e gli stampati necessari alle attività da svolgere localmente;
- i) il contributo economico per la partecipazione ai Comitati Nazionali;
- j) l'attività di supporto del Coordinamento delle Sedi Locali;
- k) la trasmissione delle informazioni di rilievo politico e le relative motivazioni al fine di renderle fruibili ai Responsabili di Sede.

La LAV ritiene importante lo sviluppo del volontariato e l'importanza del lavoro di gruppo, la responsabilizzazione delle persone, nella consapevolezza che costituiscano un potenziamento delle capacità dei singoli e, quindi, delle possibilità di intervento dell'Associazione. Ogni volontario può, pertanto, impegnarsi per il reperimento, il coinvolgimento di nuovi soci che si dedichino allo sviluppo delle attività LAV e della cultura animalista.

CAPITOLO I - LA LAV SUL TERRITORIO: LE SEDI LOCALI

Art. 1 - Obiettivi

- 1) Gli obiettivi che le Sedi Locali (Sedi Territoriali e Punti di Riferimento) si impegnano a perseguire sono i seguenti:
- a) garantire la capacità di intervento sul territorio contro ogni forma di sfruttamento degli animali e nel rispetto dell'ambiente;
 - b) assicurare la diffusione territoriale delle campagne e dei temi nazionali secondo le indicazioni stabilite dal Congresso nazionale, dai Comitati Nazionali, dal Consiglio Direttivo nazionale;
 - c) sviluppare azioni di pressione (pacifiche e non violente) verso le Istituzioni locali secondo le linee indicate dallo Statuto;
 - d) promuovere iniziative di educazione e di informazione al rispetto dei diritti degli animali e dell'ambiente;
 - e) sviluppare la presenza associativa a livello locale tramite il coinvolgimento e la valorizzazione di volontari;
 - f) rafforzare la partecipazione, l'allargamento della base sociale e la raccolta fondi.

Art. 2 - Operatività

Per conseguire gli obiettivi, le Sedi Locali agiscono secondo i seguenti metodi di azione:

- a) creazione di rapporti di collaborazione con le Istituzioni locali ai fini dell'emanazione di norme di tutela e protezione degli animali e dei loro diritti nonché di tutela dell'ambiente;
- b) creazione di rapporti di collaborazione con le Forze di Polizia;
- c) creazione di rapporti di collaborazione con esponenti politici per ottenere l'adozione delle istanze animaliste nei programmi e nelle azioni a livello locale delle organizzazioni politiche;
- d) organizzazione e coordinamento di interventi e campagne di salvataggio di animali in difficoltà, tutelandone la salute, la dignità, la libertà e garantendone la miglior qualità di vita possibile;
- e) creazione di contatti e rapporti di collaborazione con i media locali per informare l'opinione pubblica sulle forme di sfruttamento degli animali e sulle proposte dell'Associazione;
- f) sviluppo e attuazione di programmi di educazione animalista nelle scuole di ogni ordine e grado;
- g) coordinamento interno e sinergia tra tutti i componenti della Sede Locale di appartenenza, con le altre Sedi, con gli Organi Statutari, con i responsabili di Area e con lo staff della Sede Nazionale;
- h) sviluppo del lavoro di gruppo per lo svolgimento delle attività della Sede Locale, delega e responsabilizzazione dei volontari in relazione alle singole aree tematiche di intervento e in base alle attitudini, capacità, professionalità, preferenze di ognuno;
- i) costante attività di formazione e di coinvolgimento dei volontari e volontari attivisti;
- j) iniziative di tutela giuridica e giudiziaria degli animali.

Art. 3 - Le strutture locali

Le strutture periferiche dell'Associazione sono le Sedi Locali, distinte in Punto di Riferimento (PdR) e Sede Territoriale (ST).

- 1) Il Punto di Riferimento (PdR) e la Sede Territoriale (ST), come previste nello Statuto, sono le sole strutture dell'Associazione aventi competenza territoriale; la rappresentano localmente e ne sviluppano l'attività nei rispettivi ambiti territoriali e secondo le proprie competenze.
- 2) A livello territoriale, l'Associazione si avvale anche:
 - a) dei soci che svolgono attività di volontariato;
 - b) dell'Assemblea dei soci;
 - c) del Responsabile della Sede Territoriale (RST);

d) del Consiglio Direttivo della ST.

3) I singoli soci volontari attivisti sono soci che dedicano volontariamente e gratuitamente parte del proprio tempo e delle proprie competenze (anche professionali) all'attività dell'Associazione.

4) Sono definiti volontari attivisti i soci la cui presenza è costante, affidabile ed assidua in termini di tempo e qualità nelle attività svolte e a cui possono essere affidati ruoli, singole responsabilità o deleghe particolari.

5) Sono definiti volontari i soci la cui presenza è saltuaria o concentrata per periodo di tempo limitato o per singoli eventi o iniziative. Ai soci volontari attivisti verrà consegnato uno speciale riconoscimento, che evidenzia il loro concreto impegno per il raggiungimento delle finalità e obiettivi associativi.

6) I soci volontari attivisti (compresi i componenti il Consiglio Direttivo locale) operano per nome e per conto della Sede Locale (PdR o ST), assumendo ruoli istituzionali interni e/o deleghe di rappresentanza esterna o altri compiti definiti, su esclusivo mandato del Responsabile Punto di Riferimento o Consiglio Direttivo Sede Territoriale al quale rendono conto dell'attività svolta. In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti, il Responsabile Punto di Riferimento o Consiglio Direttivo Sede Territoriale può chiedere l'intervento del Coordinamento delle Sedi Locali al fine di dirimere eventuali controversie o promuovere provvedimenti disciplinari del caso (contestazione, ammonimento, censura).

Art. 4 - Coordinamento dell'azione sul territorio

Al fine di garantire un equilibrato ed efficace svolgimento delle attività e rendere l'azione dell'Associazione univoca ed incisiva in ogni occasione di rapporto con le Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) e con i mezzi di comunicazione, nonché quando si vogliano attuare iniziative di pubblica rilevanza o di raccolta fondi, è necessaria un'adeguata attività di coordinamento tra i soggetti che operano a livello locale e nazionale.

Art. 5 – Istituzione di un Punto di Riferimento.

1) Il Punto di Riferimento (PdR) è un socio che, su nomina del Consiglio Direttivo nazionale, assume compiti di coordinamento di un gruppo di volontari locali di cui diventa responsabile nei confronti dell'Associazione. L'ambito territoriale di competenza viene definito al momento della nomina e può essere a livello comunale, intercomunale o provinciale. Prima della nomina il candidato deve essere invitato ad un colloquio di conoscenza con il Consiglio Direttivo nazionale, il quale, in caso di parere positivo, procede alla nomina con la dicitura di "Punto di Riferimento LAV di" Qualora non diversamente specificato al momento della nomina, la competenza territoriale per il PdR viene considerata provinciale, se non vi sono altre Sedi Locali operanti sul territorio.

2) La candidatura viene esaminata e monitorata dal Coordinamento delle Sedi Locali che, in caso di valutazione positiva, ne chiede la nomina al Consiglio Direttivo nazionale.

3) Tra le condizioni per la nomina del nuovo PdR ci sono la partecipazione a minimo un Congresso o Comitato Nazionale, nel corso dell'anno, di essere socio e aver operato come volontario attivo sotto la supervisione del Coordinamento delle Sedi Locali e/o, ove presente ed ove il Coordinamento delle Sedi Locali lo ritenga opportuno, affiancato da una Sede vicina. Il candidato deve praticare la scelta etica vegana o fare questa scelta entro i primi sei mesi del proprio incarico. A tal fine al momento della presentazione della propria candidatura firma la dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 20 comma 4.

4) Laddove il socio richiede di diventare PdR in una zona compresa nel territorio di competenza di una ST, per la sua nomina, è richiesto il parere consultivo della stessa, onde definire la divisione del territorio di competenza.

5) A seguito della nomina, il PdR riceve un "Kit di inizio attività", composto da Statuto, Regolamento delle Sedi, lettera di nomina, numero di telefono intestato all'associazione, tavolo, gazebo, volantini e altri materiali che, di volta in volta, potranno essere ritenuti opportuni da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

6) Entro un mese dalla nomina, il PdR è tenuto a rendere il numero telefonico operativo ed accessibile al pubblico, nonché a rendere attivo e pubblico l'indirizzo e-mail assegnato dalla Sede legale.

7) Al PdR verrà assegnato d'ufficio un conto corrente bancario. Esso è intestato a "LAV - Lega Anti Vivisezione ETS⁽³⁾ - Punto di Riferimento di ...". Firmatari, con potere di firma congiunta, devono essere il PdR e un volontario della Sede di sua fiducia, entrambi regolarmente soci. Le firme dovranno essere comunicate alla Sede legale; qualsiasi modifica nei nominativi dovrà essere tempestivamente comunicata e autorizzata dal Consiglio Direttivo nazionale. L'apertura del conto corrente è condizione obbligatoria per poter operare in nome e per conto dell'Associazione.

8) Nello sviluppo dell'attività, un PdR può chiedere la costituzione di una ST sul proprio territorio dopo almeno un anno di attività, sempre che abbia i requisiti stabiliti dall'articolo 9 comma 3. Il passaggio da PdR a ST è importante momento di crescita della Sede Locale, in termini di rappresentanza, autonomia, responsabilità e operatività. Questo passaggio accresce la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione e ai suoi processi decisionali e migliora la capacità di intervento della Sede Locale. Esso viene quindi favorito e auspicato una volta che vi siano le condizioni.

Art. 6 - Attività del Punto di Riferimento

1) Il PdR svolge le seguenti attività:

a) promuove, coordina ed organizza attività nel territorio di competenza nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dal Congresso nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale;

b) diffonde il materiale informativo e divulgativo dell'Associazione;

c) prende contatti con organi di informazione locali (stampa, emittenti locali) e con Enti ed Istituzioni pubbliche locali (scuole, Istituzioni);

d) organizza le Giornate Nazionali, tavoli informativi, convegni e conferenze stampa locali;

- e) coordina i volontari nelle loro attività anche tramite riunioni informative ed organizzative.
- 2) Per le iniziative locali di rilievo (es. convegni, manifestazioni, ecc.) o di interesse regionale o nazionale, il PdR è tenuto ad avere il preventivo consenso del Responsabile Nazionale di Area nonché a darne comunicazione al Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali. Le iniziative che possono avere un riflesso nazionale devono essere preventivamente concordate con i responsabili di Area nazionali anche in merito alla ripartizione delle risorse umane e finanziarie necessarie.
- 3) Salvo le iscrizioni e i rinnovi raccolti durante le Giornate Nazionali LAV per le quali valgono le regole previste dal Consiglio Direttivo nazionale il PdR ha titolo a trattenere una quota pari al 15% delle iscrizioni e dei rinnovi dei soci giovanili, ordinari, sostenitori, benemeriti, straordinari che abbiano la residenza o il domicilio nel territorio di competenza e che vengano effettuati direttamente dalla Sede Locale. Iscrizioni e rinnovi di provenienza territoriale diversa verranno trasferiti interamente alla Sede Nazionale. Per i proventi di iscrizioni/rinnovi versati presso la Sede legale, non verrà riservata alcuna quota per i PdR.
- 4) Le attività legali devono essere concordate preventivamente con il responsabile di Area nazionale e con l'Ufficio Legale e, per gli atti che richiedono la firma del Legale Rappresentante, anche con quest'ultimo.
- 5) Per gli atti per cui è previsto un onere a carico della Sede legale, è richiesta la valutazione economica preventiva ad opera del Consiglio Direttivo nazionale.
- 6) Organizza con cadenza almeno mensile riunioni che coinvolgano i soci volontari e volontari attivisti in locali o spazi pubblici e non in abitazioni private.
- 7) Gestione economico-finanziaria:
- a) Il PdR deve avere cura di documentare tutte le spese sostenute e le entrate percepite ed ha l'obbligo di conservare nei termini di legge i documenti contabili suddivisi per anni solari per un periodo di dieci anni.
- b) Il PdR ha l'obbligo altresì di registrare con cura entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di competenza tutte le entrate e le uscite nel sistema informatico fornito dalla Sede Nazionale. Tali movimenti saranno integrati nel Bilancio Consuntivo nazionale.
- c) Mensilmente il PdR dovrà produrre stampa dei movimenti registrati. La stampa dovrà essere allegata ai documenti giustificativi relativi ad entrate ed uscite e conservati secondo obblighi di legge.
- d) Entro il 31 marzo il PdR rende disponibile e pubblico il Rendiconto Economico Consuntivo delle entrate e delle uscite.
- e) Le modalità di registrazione e relativi adempimenti sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Direttivo nazionale secondo obblighi di legge.

Art. 7 - Adempimenti del Punto di Riferimento

- 1) Ogni anno, entro i termini stabiliti, il PdR invia al Coordinamento delle Sedi Locali, l'apposita scheda inerente le attività svolte nell'anno appena trascorso per la redazione del Bilancio Sociale. Tale documento, inoltre, è reso disponibile e pubblico entro il 31 marzo. Il PdR provvede inoltre alla redazione del PAL (Piano di Attività Locale) nei termini prestabiliti e comunicati dal Coordinamento stesso.
- 2) Il PdR, pur non potendo disporre di un elenco dei soci in regola, può inviare comunicazioni ai soci tramite la Sede Nazionale, inoltrando apposita richiesta al Coordinamento delle Sedi Locali per la comunicazione di attività rilevanti a livello locale.
- 3) Il PdR convoca e presiede le riunioni con i volontari attivisti, con una frequenza almeno mensile.
- 4) In caso di sue dimissioni, il PdR può proporre un possibile socio sostituto. L'indicazione non è comunque vincolante per il Consiglio Direttivo nazionale che, per la nuova nomina, seguirà le modalità previste dall'art. 5
- 5) Il PdR, anche considerata la possibilità di delegare un volontario attivista in sua vece, è tenuto a partecipare a Congressi e Comitati Nazionali, agli incontri di formazione e di macroarea. La reiterata e non motivata mancanza di partecipazione a tali appuntamenti sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
- 6) Il PdR ha l'onere di inviare alla Sede Nazionale entro 15 giorni, tutte le informazioni su quote associative direttamente incassate sul proprio territorio, per permettere alla Sede Nazionale l'invio al socio, in tempo utile, di tessera e materiale informativo e di sensibilizzazione (rivista e/o mailing). Ogni tre mesi la Sede Nazionale ha l'onere di inviare al PdR comunicazione di quanto la Sede Locale deve versare a conguaglio di tutte le iscrizioni e i rinnovi effettuati nel periodo considerato, detratta la quota percentuale spettante a quest'ultima. Tale importo dovrà essere saldato dalla Sede Locale entro 30 giorni dalla data di comunicazione.
- 7) Il PdR firma atti e convenzioni che intende sottoscrivere, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo nazionale.
- 8) Il PdR è tenuto a inviare periodicamente su richiesta del Consiglio Direttivo nazionale scheda di censimento di qualsiasi materiale in uso dell'Associazione di cui dispone la Sede, specificandone la proprietà se dell'Associazione o privata, nonché scheda di censimento sull'apertura di pagine in social network ed altri strumenti di comunicazione informatica. Tale censimento dovrà essere corredato di comunicazione in busta chiusa delle chiavi di accesso (username, password). Il PdR avrà cura di comunicare tempestivamente alla Sede Nazionale qualsiasi variazione inviando la scheda aggiornata; invierà altresì comunicazione di eventuali sostituzioni delle chiavi d'accesso ai propri strumenti informatici.
- 9) Il PdR è tenuto a comunicare periodicamente su richiesta del Consiglio Direttivo nazionale, qualsiasi iscrizione ad Albi, Elenchi di Associazioni, Tavoli tecnici, Commissioni, Consulte e/o altri organismi istituzionali all'interno di Enti Locali, tramite modulo specificamente fornito dalla Sede Nazionale. Il PdR avrà cura di comunicare tempestivamente alla Sede Nazionale qualsiasi variazione inviando la scheda aggiornata.

Art. 8 - Revoca del Punto di riferimento

- 1) Il PdR è revocato dal Consiglio Direttivo nazionale, con apposita delibera, per:
 - a) palese atteggiamento antistatutario e contrario alle finalità dell'Associazione;
 - b) reiterate violazioni o mancanze alle disposizioni del presente Regolamento, laddove sono previste sanzioni;
 - c) inattività reiterata e precedentemente notificata dal Consiglio Direttivo nazionale;
 - d) assenze reiterate ed ingiustificate da Congressi e Comitati Nazionali;
 - e) mancato svolgimento delle Giornate Nazionali per 2 volte consecutivamente se non giustificate;
 - f) incompatibilità non risolta, dopo sollecitazione del Consiglio Direttivo nazionale.
- 2) A seguito della revoca, il PdR deve restituire immediatamente alla Sede Nazionale tutti i materiali ed i fondi di cui è in possesso.

Art. 9 - Istituzione di una Sede Territoriale

- 1) La Sede Territoriale (ST) è identificata con la seguente dicitura: "LAV Lega Anti Vivisezione Sede Territoriale di.....".
- 2) L'istituzione della ST offre la possibilità ai soci di organizzarsi localmente per operare nel quadro delle finalità dell'Associazione e di tenere proficui contatti con gli Organi nazionali e regionali dell'Associazione.
- 3) Per costituire una ST è necessario che:
 - a) il PdR abbia svolto almeno un anno di attività;
 - b) ci siano un numero minimo di soci in regola, individuati in 25 soci per i Comuni e le Province con meno di 100.000 abitanti, 50 soci per i Comuni e le Province con un numero di abitanti compreso tra 100.000 e 300.000 e 80 soci per i Comuni e le Province con più di 300.000 abitanti. Per casi particolari, sentito il parere del Coordinamento delle Sedi Locali il Consiglio Direttivo nazionale può applicare delle deroghe al rapporto numero soci-numero abitanti, per un massimo di un anno e non superiore al 20%.
- 4) La costituzione di una ST è autorizzata dal Consiglio Direttivo nazionale, valutata l'attività del PdR e del gruppo di volontari, sentito il parere del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali.
- 5) Il rinnovo delle cariche di una ST già costituita è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al c. 3 lett. b del presente articolo.
- 6) Organi della ST sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo della ST;
 - c) il Responsabile della ST.

Art. 10 - Competenza territoriale

- 1) L'area di competenza della ST è il territorio della Provincia. Nelle province ove è presente una ST con competenza provinciale, possono essere costituite sedi comunali o intercomunali. È prevista la costituzione di una ST intercomunale solo se i Comuni interessati appartengono alla stessa Provincia. Se in una Provincia vi è una sola ST, la sua competenza può estendersi a tutto il territorio provinciale.
- 2) Qualora sussistano, in futuro, i requisiti previsti per la costituzione di una nuova ST in una Provincia nella quale ve ne sia già una costituita in precedenza, i territori di competenza saranno definiti dal Consiglio Direttivo nazionale sentito il Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali, su parere della ST provinciale.
- 3) Nel caso in cui sussistano comprovati motivi che rendano più funzionale una variazione delle aree di competenza fra due o più sedi all'interno della stessa provincia, detta variazione dovrà essere sancita in un documento approvato dai rispettivi Consigli Direttivi delle ST coinvolte ed inviato al Consiglio Direttivo nazionale per la ratifica, che avverrà sentito il parere del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali.

Art. 11 - Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti aventi la residenza o il domicilio nei Comuni di competenza della ST.
- 2) L'Assemblea dei soci viene convocata dal Responsabile della ST mediante invio postale ai soci di lettera di convocazione almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della stessa o, in alternativa, tramite la pubblicazione della convocazione, sull'ultimo numero di Impronte precedente lo svolgimento della stessa. La prima Assemblea dei soci di una ST di nuova costituzione viene convocata dal Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali, tramite l'invio di lettere o per mezzo della pubblicazione sulla rivista dell'Associazione.
- 3) Copie della lettera di convocazione devono essere inviate al Coordinamento delle Sedi Locali, contestualmente all'invio ai soci.
- 4) All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
- 5) L'Assemblea dei soci si riunisce ogni due anni per l'elezione del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale. Durante l'Assemblea viene presentato il Rendiconto Economico Consuntivo delle entrate e delle uscite registrate durante il mandato del Consiglio Direttivo uscente e la relazione delle attività della Sede durante il medesimo periodo.
- 6) L'Assemblea dei soci elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo della ST. Le elezioni delle cariche sociali devono effettuarsi tramite scheda a scrutinio segreto.
- 7) Copia del verbale dell'Assemblea, con eventuali allegati, deve essere inviata al Consiglio Direttivo nazionale, per conoscenza al Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: candidature, operatività e funzioni

- 1) Il Consiglio Direttivo della ST è composto da tre o cinque membri, viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni.
- 2) In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo della ST, subentra il primo dei non eletti, e così via, mantenendo inalterato il numero dei membri del Consiglio Direttivo; in mancanza o in caso di rifiuto di soci non eletti, il Consiglio Direttivo restante coopterà un socio maggiorenne iscritto da almeno 10 mesi. Qualsiasi cambiamento di un membro del Consiglio Direttivo locale va comunicato al Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali e al Consiglio Direttivo nazionale entro 30 giorni.
- 3) Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, i membri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci entro sessanta giorni, perché proceda all'elezione del nuovo Consiglio. La convocazione, data la perdita di funzioni dell'Organo Direttivo locale, verrà inviata dal Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali tramite la Sede legale.
- 4) Durante il periodo di vacanza del CD locale, la Sede Territoriale potrà compiere solo attività di ordinaria amministrazione, non potrà eseguire movimenti bancari. Non riceverà altresì eventuali quote trimestrali spettanti per iscrizioni/rinnovi.
Nel caso in cui dovesse presentarsi la necessità di ricorrere alle risorse del conto corrente locale, dovrà essere richiesta autorizzazione al CD nazionale.
- 5) Sono candidabili al Consiglio Direttivo soci iscritti da almeno dieci mesi, maturati alla presentazione delle candidature. Il candidato deve praticare la scelta etica vegana. Le candidature dei soci al Consiglio Direttivo devono essere formalizzate per iscritto e recapitate alla ST (via posta o via mail), e per conoscenza alla Segreteria CD nazionale, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. Sono votabili anche candidati non presenti alla riunione per giustificato motivo. Il numero minimo delle candidature dovrà essere di cinque persone per formare un Consiglio Direttivo di tre membri ed almeno sette candidati per un Consiglio Direttivo di cinque membri. In caso di parità di voto prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento continuativo.
- 6) Il Consiglio Direttivo della ST, nella sua prima riunione, nomina tra i propri membri: il Responsabile della ST, il Tesoriere e il Responsabile degli adempimenti previsti dalla legge sulla Privacy (quest'ultimo può coincidere con il Responsabile o con il Tesoriere della ST); l'incarico di Tesoriere non può tuttavia coincidere con il responsabile della ST. Un consigliere eletto non può essere nominato Responsabile della ST qualora abbia già ricoperto tale incarico nei precedenti tre mandati consecutivi, mentre può ricoprire incarico di Tesoriere o Responsabile privacy⁽⁴⁾.
Il Responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa sulla Privacy dovrà sottoscrivere dichiarazione di accettazione degli adempimenti e degli oneri derivanti dalla normativa sulla Privacy, predisposta dalla Sede legale, la quale avrà cura di dare idonea informazione degli adempimenti e relativo supporto tecnico, degli oneri, delle conseguenze delle inosservanze di cui alla normativa vigente in materia. Copia della delibera delle nomine è trasmessa unitamente al verbale dell'Assemblea dei soci di cui all'art.11 comma 7.
- 7) Qualora si verificano delle irregolarità durante le elezioni al Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, come la mancanza del numero minimo previsto di candidati, la mancanza dei loro requisiti per la candidabilità, gravi errori nella verbalizzazione, utilizzo di schede di voto non idonee, errori nel conteggio dei voti, o altri gravi vizi, il Consiglio Direttivo nazionale, sentito il Collegio di Garanzia, può dichiarare nulle le elezioni e dare mandato al Coordinamento delle Sedi Locali per indire nuove elezioni entro i successivi 60 giorni. In tali casi, l'amministrazione ordinaria della Sede può essere demandata dallo stesso Consiglio Direttivo nazionale al Consiglio Direttivo uscente della Sede Territoriale.
- 8) Le votazioni e le conseguenti delibere espresse dal Consiglio Direttivo locale sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo di una ST ha il compito di redigere e tenere aggiornato un verbale delle riunioni svolte e delle delibere/decisioni adottate.
Nel verbale saranno indicati i nomi dei presenti e, in calce, saranno apposte le firme dei Consiglieri presenti. In casi di urgenza possono essere adottate delibere telematiche e telefoniche, con obbligo di ratifica alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.
- 9) Il Consiglio Direttivo:
 - a) ha la responsabilità politica dell'Associazione a livello territoriale;
 - b) ha la responsabilità dei rapporti con le Istituzioni locali;
 - c) predispose annualmente il PAL (Piano di Attività Locale) dell'anno successivo e l'apposita scheda sulle attività svolte per la redazione del Bilancio Sociale nei termini prestabiliti e comunicati dal Coordinamento delle Sedi Locali;
 - d) prevede riunioni mensili di Consiglio Direttivo e riunioni, anch'esse con cadenza almeno mensile, allargate ai volontari attivisti. Entrambi gli incontri si dovranno svolgere in locali o spazi pubblici e non in abitazioni private;
 - e) organizza e coordina un programma di formazione e crescita degli attivisti volontari, al fine di favorire una progressione culturale e di consapevolezza che rafforzi l'adesione ai valori associativi;
 - f) identifica e assume le decisioni in merito alle attività da svolgere a livello locale;
 - g) attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali;
 - h) decide le attività locali di raccolta fondi;
 - i) sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali;
 - j) ha la responsabilità della corretta registrazione di tutte le entrate percepite e delle spese sostenute e della conservazione dei documenti contabili secondo i termini di legge e le delibere del Consiglio Direttivo nazionale;
 - k) redige il Rendiconto Economico Consuntivo della Sede Territoriale e una relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e li presenta all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo;
 - l) organizza riunioni mensili allargate ai volontari e volontari attivisti locali anche in occasione di eventi di particolare rilievo o in concomitanza con Giornate nazionali;

- m) promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari e si impegna ad incrementare il numero dei soci;
- n) ha la facoltà di revocare e sostituire un suo membro nel caso di almeno tre assenze consecutive e ingiustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo locale.

Art. 13 - Adempimenti del Responsabile della Sede Territoriale

1) Il Responsabile della ST ha il compito di coordinare le attività locali e di curare i rapporti con la Sede Nazionale. Agisce in modo tale da favorire la coesione fra tutti i soci locali e la loro conoscenza dell'attività svolta dalla Sede Nazionale e viceversa. Gestisce la Sede collegialmente e in modo inclusivo, garantendo la circolazione di tutte le informazioni necessarie ad un corretto ed efficace svolgimento di ogni iniziativa.

2) Il Responsabile della ST:

- a) è responsabile della conduzione della ST e la rappresenta nelle relazioni esterne all'interno del territorio di competenza;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo della ST;
- c) organizza, insieme agli altri membri del CD locale, l'attività della ST e svolge tutti i compiti delegatigli dal Consiglio Direttivo;
- d) è responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell'Associazione;
- e) predispose ed aggiorna l'elenco dei volontari della Sede Territoriale, con le relative disponibilità di massima mensili;
- f) firma atti e convenzioni che il Consiglio Direttivo locale intende sottoscrivere previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo nazionale;
- g) è responsabile dell'invio della copia del verbale dell'Assemblea dei soci, con eventuali allegati, al Consiglio Direttivo nazionale entro 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- h) verifica che entro il 31 marzo di ogni anno sia reso disponibile e pubblico il Rendiconto Economico Consuntivo della Sede Territoriale;
- i) verifica che entro il 31 marzo di ogni anno venga redatta relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente da inviarsi al Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali e che sia resa disponibile e pubblica ai soci;
- j) verifica che venga redatta e inviata su richiesta del Consiglio Direttivo nazionale, scheda di censimento del materiale e degli strumenti di comunicazione informatica in uso presso la Sede, insieme ai relativi codici d'accesso, e che vengano comunicati tempestivamente alla Sede legale eventuali variazioni;
- k) favorisce il regolare accesso agli strumenti operativi (posta elettronica, pec, piattaforme social, etc.), fornendo i relativi codici di accesso ai consiglieri direttivi della Sede Territoriale;
- l) verifica che venga redatta e inviata su richiesta del Consiglio Direttivo nazionale, qualsiasi iscrizione ad Albi, Elenchi di Associazioni, Tavoli tecnici, Commissioni, Consulte e/o altri organismi istituzionali all'interno di Enti Locali, tramite modulo specificamente fornito dalla Sede legale, e che vengano comunicate alla Sede legale eventuali variazioni;
- m) è tenuto a partecipare agli incontri associativi nazionali e regionali per i quali può anche delegare un altro membro del Consiglio Direttivo o un socio volontario attivista in rappresentanza della ST. La reiterata e non motivata mancanza di partecipazione a tali appuntamenti sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 14 - Attività della Sede Territoriale

- 1) L'attività della ST è autonoma nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale.
- 2) La ST è dotata di autonomia amministrativa ed economica.
- 3) Le iniziative che possono avere un riflesso nazionale devono essere preventivamente concordate con i responsabili di Area nazionali anche in merito alla ripartizione delle risorse umane e finanziarie necessarie.
- 4) Le attività legali devono essere concordate preventivamente con il responsabile di Area nazionale e con l'Ufficio Legale e, per gli atti che richiedono la firma del Legale Rappresentante, anche con quest'ultimo.
- 5) Per gli atti per cui è previsto un onere a carico della Sede legale, è richiesta la valutazione economica preventiva ad opera del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 15 - Comitato Intersedi

Sedi Territoriali e PdR di una stessa provincia e/o regione, o altresì Sedi Territoriali e PdR appartenenti a macrozona ancor più ampie, possono, al fine di perseguire obiettivi associativi comuni, unirsi in un Comitato Intersedi funzionale agli obiettivi previsti. Tale Comitato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo nazionale sentito il parere del Coordinamento delle Sedi Locali.

Art. 16 - Gestione finanziaria

1) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, entro un mese dalla ratifica, deve comunicare i nominativi dei firmatari del conto corrente postale o bancario che devono essere, con potere di firma congiunta, il Responsabile della ST e un altro membro del Consiglio Direttivo locale entrambi regolarmente soci. Le firme dovranno essere aggiornate ad ogni rinnovo di carica e dovranno essere comunicate alla Sede legale.

2) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, ed in particolare il Tesoriere, ha l'obbligo di documentare tutte le spese sostenute e le entrate percepite nell'apposito programma di rendicontazione. Ha l'obbligo di conservare nei termini di legge i documenti contabili suddivisi per anni solari per un periodo di dieci anni. Ha l'obbligo di registrare entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di competenza tutte le entrate e le uscite nel sistema informatico fornito dalla Sede Nazionale.

- 3) Mensilmente il Consiglio Direttivo della ST dovrà produrre stampa dei movimenti registrati. La stampa dovrà essere allegata ai documenti giustificativi relativi a entrate ed uscite e conservati secondo obblighi di Legge.
- 4) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo della ST rende disponibile e pubblico il Rendiconto Economico Consuntivo delle entrate e delle uscite. I rendiconti economici, come pure le relazioni sull'attività, possono in qualunque momento essere esibiti ai soci che lo richiedano.
- 5) Le modalità di registrazione e relativi adempimenti sono stabiliti secondo obblighi di Legge.
- 6) Impegni di spesa superiori ai fondi giacenti nella cassa della ST possono essere presi solo su esplicita e preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale. Potranno essere erogati dal Consiglio Direttivo nazionale a favore della ST eventuali contributi straordinari, per la richiesta dei quali è necessaria la preventiva presentazione di una nota esplicativa del progetto o dell'attività che si intende svolgere e per la quale si richiede il sostegno economico. Tale documento sarà soggetto all'approvazione del Coordinamento delle Sedi Locali e del Responsabile dell'Area o Aree interessate dal progetto.

Art. 17 - Rapporti economici tra Sedi Territoriali e Sede legale. Gestione quote associative

- 1) Salvo le iscrizioni e i rinnovi raccolti durante le Giornate Nazionali LAV per le quali valgono le regole previste dal Consiglio Direttivo nazionale, la ST ha titolo a percepire o trattenere una quota delle iscrizioni e dei rinnovi dei soci giovanili, ordinari, sostenitori, benemeriti, straordinari che abbiano la residenza o il domicilio nel territorio di competenza. Iscrizioni e rinnovi di provenienza territoriale diversa verranno trasferite interamente alla Sede legale.
- 2) Le quote delle iscrizioni e dei rinnovi, nonché le altre entrate vengono autonomamente amministrare dalla ST per l'esercizio delle attività locali.
- 3) La ripartizione delle quote delle iscrizioni e dei rinnovi avviene nel modo seguente:
 - a) le ST hanno diritto al 80% delle entrate per iscrizioni e rinnovi, se le quote associative sono state incassate presso il territorio stesso;
 - b) se, invece, le iscrizioni o i rinnovi sono versati direttamente alla Sede legale, la ST ha diritto al 45%.
- 4) Ogni tre mesi la Sede legale ha l'onere di inviare alle ST un prospetto riassuntivo delle quote associative incassate dalla ST e dalla stessa Sede legale unitamente ad un resoconto che riporti anche il saldo dare/avere tra quote associative pervenute alla ST e alla Sede legale. Tale importo dovrà essere saldato, dalle rispettive amministrazioni, entro 30 giorni dalla data di comunicazione.
- 5) Il Consiglio Direttivo della ST ha l'onere di inviare alla Sede legale entro 15 giorni, tutte le informazioni su quote associative direttamente incassate sul proprio territorio, per permettere alla Sede legale l'invio al socio, in tempo utile, di tessera e materiale informativo e di sensibilizzazione (rivista e/o mailing). Dai proventi delle operazioni di mailing effettuate su firmatari di petizioni o altri soggetti individuati, finanziate interamente dalla Sede legale, non verrà riservata alcuna quota per le ST.

CAPITOLO 2 - IL COORDINAMENTO DELLE SEDI LOCALI

Art. 18 - Nomina e compiti

Nella loro attività le Sedi Locali sono supportate e coordinate dal Coordinamento delle Sedi Locali, nominato dal Consiglio Direttivo nazionale, che contribuisce a potenziare l'identità dell'Associazione sul territorio, attraverso il coinvolgimento di volontari attivisti che leghino la propria azione ad una forte condivisione della missione. In particolare esso:

- è responsabile dell'apertura di nuove Sedi Locali, selezionando nuovi volontari attivisti e definisce ogni anno un piano di sviluppo delle stesse;
- redige, sviluppa e supervisiona piani e strategie per il reperimento di nuovi volontari e volontari attivisti;
- garantisce che le Sedi Locali predispongano ed attuino un Piano Annuale delle Attività (PAL) garantendone la coerenza con la strategia della LAV;
- supporta le Sedi Locali nella gestione delle loro attività;
- è responsabile della formazione dei volontari attivisti esistenti;
- è responsabile della declinazione delle campagne nazionali a livello locale;
- organizza i Comitati Nazionali portando istanze e richieste delle Sedi sui temi da trattare, promuovendo e motivando attivamente la partecipazione;
- supporta le Sedi Locali nello sviluppo di progetti innovativi;
- funge da ponte nella relazione con gli Uffici e le Aree della Sede Nazionale, facilitando i flussi di comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 19 - Revoca del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali

Il Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali è revocato dal Consiglio Direttivo nazionale nei casi di:

- a) palese atteggiamento antistatutario;
- b) insoddisfazione esplicita e reiterata della sua attività da parte del Consiglio Direttivo nazionale, anche sulla base dei risultati delle schede di valutazione provenienti dalle Sedi Locali;
- c) assenza immotivata dai Comitati Nazionali per almeno due volte consecutive.

CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 - Incompatibilità

- 1) Vi è incompatibilità tra cariche o incarichi ricoperti nella LAV a qualsiasi livello e cariche o incarichi ricoperti in altre associazioni animaliste/protezioniste/zoofile/conservazioniste/ambientaliste o organismi politici (che presentino o meno liste alle elezioni).
- 2) In caso di candidatura a ruoli incompatibili con cariche o incarichi ricoperti in LAV, il soggetto interessato ha l'obbligo (nell'ordine) di:
 - a) auto-sospendersi dalla carica o dall'incarico LAV;
 - b) comunicare immediatamente la propria condizione al Consiglio Direttivo nazionale;
 - c) in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;
 - d) a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo nazionale e al Consiglio Direttivo della ST, ove esistente.
- 3) In ogni caso, l'elezione in Amministrazioni locali o in Parlamento comporta l'automatica incompatibilità con qualsiasi carica o incarico in LAV.
- 4) Il Consiglio Direttivo nazionale ha facoltà di richiedere, a ogni nuovo consigliere direttivo locale eletto e a ogni nuovo candidato PdR, dichiarazione obbligatoria di responsabilità in cui venga sottoscritta l'assenza di condizioni di incompatibilità all'incarico da parte del firmatario.

Art. 21 - Regole generali

- 1) Le ST e i PdR utilizzano la carta intestata e il logo LAV unicamente per le attività previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ogni abuso sarà sanzionato a norma del presente Regolamento.
- 2) La ST e il PdR devono consultare preventivamente il responsabile nazionale di Area circa il contenuto delle iniziative locali su argomenti di carattere nazionale.
- 3) ST e PdR operano sul territorio ottimizzando competenze e supporto dei responsabili d'Area e d'Ufficio della Sede Nazionale. È quindi auspicato un positivo rapporto reciproco di collaborazione in cui conoscenze specifiche del territorio e competenze tecniche generali permettano di perseguire in modo efficace gli obiettivi associativi.
- 4) ST che hanno regolarmente richiesto ed ottenuto una casella pec, di fatto domicilio elettronico al quale vengono notificate comunicazioni di contenuto legale, sono vincolate ad un'apertura regolare della casella, verificandone il contenuto, almeno ogni tre giorni. L'indicazione dell'indirizzo della pec non dovrà essere pubblicizzata sui siti web e sui materiali di comunicazione della Sede Locale. Il Coordinamento delle Sedi Locali è incaricato di comunicare alle Sedi i passi necessari per l'attivazione.

Art. 22 - Rapporti tra Sedi Locali e Sede legale

- 1) Lo svolgimento delle attività animaliste tra Sede legale e le Sedi Locali è ispirato alla reciproca collaborazione. Gli Uffici della Sede legale e le risorse umane in essa operanti sono a disposizione delle Sedi per qualsiasi dubbio e per qualsiasi iniziativa. Le Sedi Locali sono chiamate a collaborare con le strutture nazionali secondo i rispettivi ambiti di competenza.
- 2) Iniziative pubbliche della Sede Nazionale LAV in città in cui sia presente una ST o un PdR vanno organizzate, laddove possibile, congiuntamente con la Sede di appartenenza.
- 3) I membri del Consiglio Direttivo nazionale possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo locale (senza diritto di voto nei lavori interni) e delle Assemblee della ST, così come i consiglieri della ST ed i PdR possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale (salvo casi espressamente previsti dal Consiglio Direttivo nazionale).
- 4) Un Consigliere Direttivo della ST può essere, contemporaneamente, anche Consigliere Direttivo nazionale, e viceversa, senza incompatibilità.
- 5) È auspicabile che la ST individui una sede fisica, con orari di apertura da comunicare anche alla Sede legale.
- 6) Le Sedi Locali possono promuovere petizioni locali su argomenti a carattere locale, sentito il parere del Responsabile di Area e, in assenza, del Presidente.
- 7) Oltre quanto previsto in materia di contabilità dagli articoli precedenti, è facoltà del Consiglio Direttivo nazionale (anche singolarmente) richiedere, in qualsiasi momento, un resoconto sullo stato economico e sulle consistenze finanziarie delle Sedi Locali.
- 8) La Sede Territoriale può richiedere, in qualsiasi momento, all'Ufficio Soci della Sede legale l'elenco degli iscritti sul suo territorio di competenza.
- 9) Ai fini dello sviluppo di un'adeguata, organica e sostenibile relazione con il socio, le attività di comunicazione e mailing per l'iscrizione o il rinnovo della quota associativa sono svolte dalla Sede legale. Nella comunicazione per il rinnovo dell'iscrizione sono inseriti i recapiti e le coordinate bancarie o postali della Sede Locale di riferimento, oltre che quelli della Sede legale, affinché il socio possa liberamente scegliere di versare la propria quota alla Sede Locale ovvero alla Sede legale. Qualsiasi altra forma di comunicazione inoltrata direttamente presso il domicilio del socio per la richiesta di donazione o fondi dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio comunicazione della Sede legale.
- 10) Per la partecipazione ai Comitati nazionali delle Sedi Locali, la Sede legale assicura contributi per l'intera copertura delle sole spese di viaggio di un membro del Consiglio Direttivo delle ST e del PdR o suo delegato.

Art. 23 - Rapporti con le Istituzioni

- 1) Il Responsabile della ST e il PdR sono competenti a intrattenere rapporti con gli Enti pubblici del proprio territorio.

2) I rapporti con gli Enti Regionali sono intrattenuti dal Responsabile Rapporti Istituzionali, nominato dal Consiglio Direttivo nazionale su parere positivo di tutte le Sedi Locali coinvolte sentito il Coordinamento delle Sedi Locali.

Art. 24 - Firma di atti e di convenzioni

1) Relativamente alla firma di atti e convenzioni, che il Consiglio Direttivo intende sottoscrivere, il Responsabile della ST è tenuto ad ottenere decisione favorevole e vincolante da parte del Responsabile nazionale di Area e del Consiglio Direttivo nazionale; a tal fine, il Responsabile della ST propone gli atti e le convenzioni che intende sottoscrivere e fornisce al Consiglio Direttivo nazionale tutte le informazioni possibili; ha, inoltre, facoltà di presentare un parere scritto in merito, del quale il Consiglio Direttivo nazionale terrà conto ai fini della sua decisione.

In ogni caso, il Responsabile della ST è tenuto a ottenere parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo della ST.

2) Relativamente alla firma di atti e convenzioni, il PdR è tenuto ad ottenere decisione favorevole e vincolante da parte del Responsabile di Area e del Consiglio Direttivo nazionale; a tal fine propone gli atti e le convenzioni che intende sottoscrivere e fornisce al Consiglio Direttivo nazionale tutte le informazioni possibili; ha, inoltre, facoltà di presentare un parere scritto in merito, del quale il Consiglio Direttivo nazionale terrà conto ai fini della sua decisione.

3) Per la firma degli atti o delle convenzioni di rilevanza regionale, oltre al Consiglio Direttivo nazionale, devono essere sentite con parere vincolante, assunto a maggioranza, anche le ST e i PdR del territorio regionale di competenza. Titolare di questo compito è il delegato ai rapporti con le Istituzioni regionali.

Art. 25 - Iniziative pubbliche

1) Il PdR non può assumere iniziative pubbliche in nome e per conto dell'Associazione o che possano coinvolgere il nome dell'Associazione, se non previa autorizzazione o incarico del Consiglio Direttivo nazionale e/o del Responsabile di Area nazionale e del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali.

2) La ST ha l'autonomia di organizzare attività e iniziative pubbliche nel rispetto dello Statuto e dell'indirizzo generale stabilito dal Congresso nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale.

Tuttavia, se le iniziative sono di carattere nazionale devono essere preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo nazionale e il Responsabile di Area. In caso di disaccordi, provvede il Collegio di Garanzia.

3) Nuovi gruppi di volontari attivisti sono seguiti direttamente dal Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali e da questo, sotto propria responsabilità, autorizzati a promuovere e organizzare iniziative pubbliche e rapportarsi con le Istituzioni locali, sentiti i Responsabili di Area.

Art. 26 - Verifica dei requisiti formali inerenti lo status di ST e di PdR. Inattività e azioni di sviluppo

1) Il Consiglio Direttivo nazionale procede ad una verifica biennale di tutti i requisiti formali necessari alla costituzione di una ST o di un PdR.

2) Il CD nazionale, valutate anche le schede delle attività svolte, nel caso in cui riscontri inattività della Sede oppure mancanza di requisiti formali, li comunica per iscritto ai soggetti interessati e propone agli interessati le necessarie azioni da sviluppare con il possibile supporto del Coordinamento delle Sedi Locali, dello Staff nazionale e dei Responsabili di Area affinché i problemi emersi siano superati e la Sede Locale ne risulti potenziata.

3) Qualora il Consiglio Direttivo della ST e il PdR non ottemperino a quanto richiesto, verrà riscontrata la situazione di inadempienza prevista da art. 30 commi 1, 2, 3, 4 (per le ST) e da art. 31 commi 1, 2, 3 (per i PdR) e subirà le sanzioni previste da detti articoli.

CAPITOLO 4 - INADEMPIENZE, VIOLAZIONI E SANZIONI

ASPETTI GENERALI

Il presente Regolamento, come indicato nella Premessa è finalizzato a disciplinare l'attività dell'Associazione ed i rapporti tra le Sedi Locali e gli Organi statutari.

Le azioni di intervento previste per le eventuali violazioni, si ispirano al principio di gradualità e al tentativo di evitare soluzioni drastiche nella risoluzione dei conflitti, combinati all'esigenza di garantire funzionalità alle Sedi Locali e di svilupparne auto-responsabilità ed autonomia.

Viene adottato il provvedimento più grave solo nel caso in cui sia stato previamente impiegato quello più lieve. I provvedimenti devono sempre essere comunicati per iscritto con mezzi idonei e certi e devono sempre essere muniti di esaustiva e circostanziata motivazione. Resta, inoltre, sempre salvo il ricorso al Collegio di Garanzia per la risoluzione di qualsiasi controversia, secondo le regole previste dallo Statuto e secondo le modalità previste dal Regolamento del Collegio di Garanzia.

I provvedimenti si riferiscono alle cariche e agli incarichi locali. Resta sempre salva l'applicabilità delle norme generali riguardanti lo status di socio LAV contenute nello Statuto e nel Regolamento del Collegio di Garanzia.

La contestazione, momento precedente all'emissione del provvedimento, deve avvenire in forma scritta con mezzi idonei e certi; solo a seguito di contestazione scritta dell'addebito possono essere adottate le azioni di intervento. La contestazione è adempimento formale, preliminare e obbligatorio finalizzato a rendere chiaro e circostanziato l'addebito nonché a permettere al soggetto cui si muove la possibilità di fornire giustificazioni e chiarimenti e favorire un dialogo tra le parti volto ad evitare, per quanto possibile, l'emanazione di provvedimenti.

Art. 27 - Inadempimenti relativi alla contabilità di ST e PdR

- 1) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il PdR che entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza non avranno effettuato le relative registrazioni in entrata ed uscita, saranno tenuti a provvedere tassativamente all'adempimento degli obblighi entro e non oltre il mese stesso.
- 2) Qualora alla scadenza del termine ultimo il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale non abbia ancora ottemperato, il Consiglio Direttivo nazionale, sentito il Collegio di Garanzia, potrà emanare provvedimento di censura e di sospensione dell'incarico. A seguito del provvedimento di sospensione emanato dal Consiglio Direttivo nazionale, lo stesso Consiglio Direttivo nazionale provvederà ad indire nuove elezioni entro 60 giorni. Con la nuova elezione decade automaticamente il precedente Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.
- 3) Il PdR che alla scadenza del termine ultimo non abbia ancora ottemperato agli obblighi suddetti, viene rimosso dal proprio incarico con Delibera del Consiglio Direttivo nazionale.
- 4) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il PdR devono conservare i documenti relativi ad entrate ed uscite per 10 anni (art. 2220 Codice Civile), la Sede Nazionale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulle Sedi Locali.
- 5) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il PdR che non rendono disponibile e/o pubblicano il Rendiconto Economico Consuntivo annuale entro il 31 marzo, riceveranno ammonimento scritto, senza obbligo di contestazione, con il termine ultimo per adempiere, ed incorreranno nella sospensione del pagamento delle quote associative di loro competenza per tre mesi.
- 6) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale che alla scadenza del termine ultimo non abbia ancora ottemperato agli obblighi suddetti, incorre in provvedimento di censura e nella sospensione dal proprio incarico. A seguito del provvedimento di sospensione emanato dal Consiglio Direttivo nazionale, lo stesso organo nazionale provvederà a indire nuove elezioni entro 60 giorni.
- 7) Il PdR che alla scadenza del termine ultimo non abbia ancora ottemperato agli obblighi suddetti, incorre nella rimozione dal proprio incarico.

Art. 28 - Mancato invio della scheda riassuntiva attività, delle schede di censimento e di responsabilità e dei codici di accesso

- 1) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il Punto di Riferimento che non inviano la scheda riassuntiva delle attività relative all'anno precedente entro il termine prestabilito ricevono, a cura del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali, richiamo scritto ad adempiere entro il 15 aprile con avvertimento che, qualora la Sede non ottemperasse agli obblighi suddetti, potrà essere adottato l'ammonimento e la censura del PdR e del Consiglio Direttivo della ST, per l'adozione dei quali è competente il Consiglio Direttivo nazionale.
- 2) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il Punto di Riferimento che non inviano la scheda di censimento riguardante i beni e gli strumenti informatici utilizzati, la scheda di iscrizione ad Albi e Registri istituzionali, nonché i codici di accesso relativi ai propri strumenti di comunicazione informatica, entro il 31 marzo, ricevono, a cura del Coordinamento delle Sedi Locali, richiamo scritto ad adempiere entro il 15 aprile con avvertimento che, qualora la Sede non ottemperasse agli obblighi suddetti, potrà essere adottato l'ammonimento e la censura del PdR e del CD della Sede Territoriale, per l'adozione dei quali è competente il Consiglio Direttivo nazionale.
- 3) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il Punto di Riferimento che non provvedono a dare comunicazione di eventuali contributi pubblici ricevuti, ricevono a cura del Coordinamento delle Sedi Locali, richiamo scritto ad adempiere entro 15 giorni dall'invio, con avvertimento che, qualora la Sede non ottemperasse agli obblighi suddetti, potrà essere adottato l'ammonimento e la censura del PdR e del CD della Sede Territoriale, per l'adozione dei quali è competente il Consiglio Direttivo nazionale.
- 4) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il Punto di Riferimento che non provvedono alla redazione e all'invio del PAL, ricevono, a cura del Coordinamento delle Sedi Locali, richiamo scritto ad adempiere entro 30 giorni con avvertimento che, qualora la Sede non ottemperasse agli obblighi suddetti, potrà essere adottato l'ammonimento e la censura del PdR e del Consiglio Direttivo della ST, per l'adozione dei quali è competente il Consiglio Direttivo nazionale.
- 5) Le disposizioni vengono applicate anche ai Responsabili e Consiglieri dei CD locali che non ottemperano alla consegna della dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 20 comma 4.

Art. 29 - Mancato adempimento doveri post Giornate Nazionali LAV

- 1) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il Punto di Riferimento che, senza giustificato motivo, non espleta gli adempimenti successivi alle Giornate Nazionali LAV (resoconto economico, restituzione blocchetti ricevute) entro un mese, dalla data dell'ultima giornata di replica dell'evento ufficialmente prevista, salvo quanto stabilito dal comma 3, riceve il provvedimento di ammonimento.
- 2) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e il Punto di Riferimento che, senza giustificato motivo, non provvede al versamento di quanto dovuto alla Sede legale entro un mese dalla comunicazione del saldo, riceve provvedimento di censura e non verranno loro corrisposte le quote previste da offerte e iscrizioni/rinnovi incassate per le Giornate Nazionali.
- 3) Nei casi di cui al comma 1, è sempre cura del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali contestare per iscritto al CD locale e al PdR l'inadempienza e sollecitarli a provvedere entro ulteriori 7 giorni, dopo i quali si applicheranno le azioni sindacate.

Art. 30 - Inadempienze del Responsabile ST, del Consigliere direttivo e del Consiglio Direttivo della ST non disciplinate negli articoli precedenti

- 1) Nelle ipotesi non espressamente previste in cui, il Responsabile della ST, nell'esercizio del proprio ruolo, contravviene alle prescrizioni previste dallo Statuto, dal Congresso, dal Consiglio Direttivo nazionale e dal presente Regolamento, previa contestazione scritta, subisce un ammonimento; nel caso in cui il medesimo comportamento venga reiterato in relazione alle medesime prescrizioni, subisce provvedimento di censura. Tali provvedimenti sono disposti dal Consiglio Direttivo nazionale o dal Consiglio Direttivo della ST.
- 2) A seguito del provvedimento di censura, il Responsabile della ST può essere revocato dal Consiglio Direttivo della ST o, su proposta del Consiglio Direttivo nazionale sospeso dal Collegio di Garanzia. In caso di sospensione, il Consiglio Direttivo della ST, nella prima riunione utile, provvede a nominare il nuovo Responsabile della ST. Il Responsabile della ST revocato può ricoprire comunque la carica di Consigliere Direttivo.
- 3) Il membro del Consiglio direttivo della ST è sottoposto alle medesime sanzioni previste per il Responsabile della ST.
- 4) Il Consiglio Direttivo della ST che, nell'esercizio del proprio ruolo, contravviene alle prescrizioni previste dallo Statuto, dal Congresso, dal Consiglio Direttivo nazionale e dal presente Regolamento, previa contestazione scritta, subisce un ammonimento dal Consiglio Direttivo nazionale; nel caso in cui il medesimo comportamento venga reiterato in relazione alle medesime prescrizioni, subisce provvedimento di censura.
- 5) A seguito del provvedimento di censura, su proposta del Consiglio Direttivo nazionale, il Consiglio Direttivo della ST può essere sospeso dal Collegio di Garanzia. A seguito dell'atto di sospensione il Consiglio direttivo nazionale provvede a convocare una nuova Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della ST.
- 6) Viene, inoltre, adottato provvedimento di ammonimento e censura per i soggetti operanti a livello territoriale nel caso in cui le discussioni interne all'Associazione abbiano coinvolto soggetti estranei alla questione di cui si discute e anche nel caso in cui le discussioni interne siano state deliberatamente portate all'attenzione dei mass media.
- 7) Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale che non invia alla Sede legale entro 15 giorni, tutte le informazioni su quote associative direttamente incassate sul proprio territorio riceverà una contestazione scritta e dopo 15 giorni, in caso non abbia provveduto, un ammonimento.

Art. 31 - Inadempienze del PDR non disciplinate negli articoli precedenti

- 1) Nelle ipotesi non espressamente previste in cui, il PdR, nell'esercizio del proprio ruolo, ha commesso lievi mancanze nell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti Applicativi, delle direttive degli Organi dell'Associazione, senza che ciò abbia leso l'Associazione, arrecato danni patrimoniali o di immagine alla stessa può essere sottoposto a provvedimento di ammonimento da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
- 2) Il PdR che nell'esercizio del proprio ruolo, ha commesso gravi inadempimenti nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti o abbia contravvenuto deliberatamente a direttive degli Organi dell'Associazione può essere oggetto di provvedimento di censura da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
- 3) A seguito del provvedimento di censura il PdR può essere revocato dal Consiglio Direttivo nazionale, con provvedimento motivato. Tuttavia, prima della revoca, il PdR è sottoposto a verifiche per un periodo non inferiore a 3 mesi sotto la responsabilità e la guida del Coordinatore Nazionale delle Sedi Locali.
- 4) Il PdR che non invia alla Sede legale entro 15 giorni, tutte le informazioni su quote associative direttamente incassate sul proprio territorio riceverà una contestazione scritta e dopo 15 giorni, in caso non abbia provveduto, un ammonimento.

Art. 32 - Inadempienze soci volontari attivisti

I provvedimenti disciplinari di contestazione, ammonimento, censura possono essere adottati anche nei confronti di soci volontari attivisti, ai sensi dell'art. 3 comma 6.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione del Congresso.

Approvato dal Congresso ordinario dei soci il 9.6.2019

¹ L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS è sospensivamente condizionata all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In attesa di tale termine, gli enti aventi qualifica di ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

² Idem al punto 1.

³ Idem ai punti 1 e 2.

⁴ Tale articolo ha validità a partire dal prossimo mandato dei rispettivi CD delle Sedi Territoriali.



CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE LAV
DELIBERA N.3 DEL 29 GIUGNO 2019

Presenti Consiglio Direttivo:

(x) Bennati (x) Caballero (x) Felicetti (x) Leone (x) Stefani

Presenti Collegio di Garanzia:

(x) Callegaro (x) Lancellotti (x) Piga

REGOLAMENTO SEDI LOCALI: ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI

In riferimento al nuovo Regolamento delle Sedi Locali come approvato dal Congresso dei soci in data 8 e 9 giugno u.s., il CD nazionale, su proposta del Gruppo di lavoro per la preparazione di modifiche e al Regolamento stesso, delibera quanto segue in riferimento all'articolo 16:

1) La ST che ottenesse un contributo economico da Enti Pubblici ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Uff. Amministrazione della Sede Nazionale, così come se disponesse dell'uso di uno o più locali. In quest'ultimo caso la comunicazione va dettagliata indicando la tipologia del contratto o accordo, l'importo corrisposto, la cadenza dei versamenti e quale sia il locatore, sia esso pubblico o privato. Gli obblighi al punto 1) hanno l'obiettivo di permettere all'adempimento delle comunicazioni dovute per legge.

2) ST che desideri acquistare beni ad utilità pluriennale (es. pc, notebook, stand o attrezzatura di altra natura) può autonomamente scegliere il prodotto presso il rivenditore desiderato e poi darne comunicazione all'Uff. Amministrazione della SN. Il pagamento e la richiesta della fattura saranno effettuati direttamente dalla SN. L'Amministrazione provvederà diversamente a procedere al prelievo del rimborso dal conto della Sede, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione Sedi Locali. Tale modifica ha l'obiettivo di garantire una corretta gestione contabile/fiscale del patrimonio dell'associazione di cui anche i beni acquistati dalle ST sono parte integrante.

3) ST e PdR hanno l'obbligo di saldare eventuali posizioni debitorie nei confronti della SN entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Dopo 15 giorni da tale data, l'Amministrazione provvederà ad inoltrare sollecito. Qualora il saldo non fosse ancora stato versato, dopo ulteriori 15 giorni l'Amministrazione provvederà a richiedere al CD nazionale relativa delega per effettuare il pagamento in nome e per conto della Sede Locale, ciò per garantire un efficace tutela del patrimonio finanziario dell'Associazione.

4) Nel caso la posizione debitoria fosse maggiore della disponibilità liquida del PdR o ST, questi ultimi hanno l'obbligo di presentare, entro e non oltre il 31 dicembre, un piano di rientro che verrà valutato e approvato dal CD nazionale.

Tale Delibera viene allegata al Regolamento delle Sedi Locali.